

# dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/505 recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania

Atto del Governo n. 300



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 277



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 366

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

PREMESSA.....	1
Articolo 1 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024</i> ) .....	4
Articolo 3 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	5



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	300	
<b>Titolo breve:</b>	Riconoscimento qualifiche infermieri formati in Romania	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
	<b>10<sup>a</sup></b> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) <i>in sede consultiva</i>	<i>Assegnazione primaria:</i> <b>XII</b> Affari Sociali
<b>Commissione competente:</b>	<b>4<sup>a</sup></b> (Politiche dell'Unione europea) e <b>5<sup>a</sup></b> (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	<i>Deliberazione di rilievi:</i> <b>V</b> Bilancio e Tesoro
		<i>Esame per i profili di compatibilità normativa UE:</i> <b>XIV</b> Politiche dell'Unione Europea

## PREMESSA

La disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche sanitarie conseguite all'estero è definita, a livello europeo, dalla direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 2007, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”.

Con la direttiva (UE) 2024/505 sono state emanate disposizioni che modificano la citata direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, pertanto, nell'ordinamento italiano le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/505.

## Articolo 1

### *(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)*

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 206 del 2007:

- la lettera *a*), sostituendo all'articolo 18, comma 1, la lettera *b*), dispone che il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione continua ad applicarsi con riferimento alle figure professionali già indicate dalla vigente versione della lettera *b*) (fra le quali anche gli infermieri responsabili dell'assistenza generale medico-sanitarie) qualora non soddisfino i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti, aggiungendovi fra questi ultimi quelli disciplinati dall'articolo 35 e dall'articolo 40-*bis* (introdotto di seguito);

- la lettera *b*) abroga il comma 1-ter dell'articolo 40 (riguardante la verifica del possesso da parte degli infermieri interessati di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sulla base dei titoli indicati nel medesimo comma 1-ter);
- la lettera *c*) inserisce il seguente articolo 40-bis (Diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania).

I seguenti sono i commi del nuovo articolo.

Il comma 1 dispone l'applicazione esclusiva, per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, delle disposizioni di cui al comma 2.

Il comma 2 riconosce alternativamente come prova sufficiente ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1 (ovvero i cittadini degli Stati membri dell'UE che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'UE e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione), che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 38:

- a) uno qualsiasi dei seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale titolo sia corredato di un certificato da cui risulti che i cittadini degli Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:
  - 1) *Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist* conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una *școală postliceală*, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° gennaio 2007;
  - 2) *Diplomă de absolvire de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;
  - 3) *Diplomă de licență de asistent medical generalist* conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1° ottobre 2003;
- b) uno qualsiasi dei titoli di formazione elencati alla lettera *a*), numeri 2) e 3), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: *Diplomă de licență* di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014, dell'11 agosto 2014, sull'approvazione dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria e di istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 624 del 26 agosto 2014), corredato di un supplemento al diploma attestante che lo studente ha completato lo speciale programma di rivalorizzazione;
- c) uno qualsiasi dei titoli di formazione di livello post-secondario elencati all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014 sull'approvazione della metodologia per l'organizzazione, lo svolgimento e il completamento dello speciale programma di rivalorizzazione della formazione iniziale degli infermieri responsabili dell'assistenza generale completata prima del 1° gennaio 2007 per chi ha conseguito un diploma di istruzione post-secondaria (Gazzetta Ufficiale della Romania n. 5 del 6 gennaio 2015), a condizione che tale titolo sia corredato del seguente titolo di formazione ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione: *Certificatul de revalorizare a competențelor profesionale* di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato 3 dell'ordinanza congiunta del Ministro dell'istruzione nazionale e del Ministro della sanità n. 4317/943/2014 e all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione nazionale n. 5114/2014.

**La RT** ricorda che il presente schema di decreto legislativo recepisce nell'ordinamento italiano le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/505 che modifica la direttiva 2005/36/CE, relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, novellando il decreto legislativo n. 206 del 2007.

Dopo aver ribadito il contenuto della lettera *a)* del comma 1, sottolinea che l'abrogazione di cui alla lettera *b)* è propedeutica alla disciplina unitaria recata dalla successiva lettera *c)*, le cui disposizioni sono relative ai diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, analogamente a quanto disposto dall'articolo 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE (che disciplina appunto la validità dei diritti acquisiti prima del 3 marzo 2024, prevedendo che gli Stati membri ospitanti garantiscano la validità del riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso a norma degli articoli da 10 a 14 della presente direttiva prima del 3 marzo 2024 per i cittadini degli Stati membri che avevano completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e non soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 33-*bis* nelle versioni precedenti alla presente).

La RT conclude affermando che le predette disposizioni hanno natura ordinamentale e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La Rel. III.** aggiunge che, secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo, il Ministero della salute è l'Autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Chiarisce poi che l'ultima direttiva scaturisce dalla constatazione di una difformità di applicazione della normativa da parte degli Stati membri.

In particolare, alcuni Stati hanno riconosciuto le qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che avevano completato la formazione in Romania e le cui qualifiche non soddisfacevano i requisiti per beneficiare del riconoscimento a norma della direttiva 2005/36/CE, applicando le norme in materia di riconoscimento previste dal TFUE e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Altri Stati membri, invece, hanno applicato il regime generale previsto dalla direttiva 2005/36/CE.

La Commissione ha ritenuto, pertanto, necessario operare un'armonizzazione delle discipline al fine di garantire la validità di ogni riconoscimento effettuato prima del 3 marzo 2024 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/505).

Tale previsione, contenuta all'articolo 33-*ter* della direttiva 2005/36/CE, come introdotto dalla direttiva 2024/505/UE, viene riprodotta nell'articolo 2 del presente decreto legislativo.

Al contempo, mediante la riscrittura della lettera *b*) dell'articolo 10 della direttiva 2005/36/CE si è provveduto a chiarire l'applicazione del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione anche alle qualifiche di infermiere che non soddisfano i requisiti di cui alla nuova formulazione dell'articolo 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE, come integralmente sostituito dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/505.

Inoltre, ricorda che, al fine di sopperire alla carenza dei requisiti di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, la Romania ha approntato un programma di valorizzazione per consentire ai partecipanti di aggiornare le loro qualifiche professionali, affinché soddisfino tutti i requisiti minimi di formazione previsti per la professione di infermiere responsabile dell'assistenza generale nella direttiva 2005/36/CE.

In base ai risultati dello speciale programma di rivalorizzazione, accettati da tutti gli Stati membri, il legislatore europeo, mediante il nuovo articolo 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE, consente a coloro i quali hanno conseguito un diploma nel quadro del sopra descritto programma rumeno di beneficiare di un regime di riconoscimento più favorevole. Si tratta di disposizioni che introducono delle novità in merito ai diritti acquisiti specifici degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania, prevedendo che gli infermieri con pertinenti titoli che attestano il completamento di uno specifico programma di valorizzazione possano beneficiare del riconoscimento senza la necessità di dimostrare l'esperienza professionale in Romania, come accade attualmente.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le attività di controllo dei titoli e (eventuale) riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie sono già svolte dal Ministero della salute quale autorità competente e che il prevedibile incremento delle istanze non dovrebbe essere di entità tale da non essere sostenibile nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, anche considerando un eventuale allungamento dei tempi di verifica.

## **Articolo 2** **(Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024)**

Il comma 1 fa salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso, ai sensi degli articoli da 18 a 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, prima del 3 marzo 2024, in favore dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, ovvero quelli di cui al predetto articolo 33-*bis* della citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

**La RT** ribadisce il contenuto dell'articolo e afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 3** ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce il contenuto della clausola di invarianza finanziaria recata dal presente articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.